HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il contingente tariffario concesso al Regno dei Paesi Bassi fino al 31 dicembre 1966 per le sue importazioni dai paesi terzi e per la trasformazione nel suo territorio di ferro-silicio della voce 73.02 C della tariffa doganale comune è portata da 2.700 a 3.000 tonnellate.

Articolo 2

Il contingente tariffario supplementare di 300 tonnellate è soggetto a un dazio dell'1,5 %.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1966

che aumenta il volume del contingente tariffario concesso all'Unione economica belgo-lussemburghese per il ferro-silicio

(I testi in lingua francese ed olandese sono i soli facenti fede)

(66/422/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Protocollo n. XI relativo a talune ferro-leghe, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960 riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti indicati nell'elenco G previsto dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 1, lettere b) e c),

Viste le lettere del 17 maggio, del 20 ottobre e del 20 dicembre 1965, con le quali l'Unione economica belgo-lussemburghese ha chiesto per il 1966 la concessione di un contingente tariffario di 20.000 tonnellate, in esenzione da dazio, per il ferro-silicio della voce 73.02 C della tariffa doganale comune,

Vista la decisione del 12 maggio 1966 [1] che concede all'Unione economica belgo-lussemburghese per il 1966 un contingente tariffario di 9.900 tonnellate in esenzione da dazio per il ferro-silicio,

Considerando che il volume di 9.900 tonnellate, che rappresenta la quota spettante all'Unione economica belgo-lussemburghese nel contingente tariffario di 12.600 tonnellate consolidato in esenzione da dazio nel quadro del G.A.T.T., è stato fissato senza pregiudizio di una soluzione globale diversa che potrebbe essere adottata a seguito di una nuova procedura di consultazione per tener conto di eventuali ulteriori difficoltà di approvvigionamento nella Comunità ;

Considerando che lo Stato membro richiedente ha fornito i dati statistici seguenti :

(in tonnellate)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965
Consumo	20.643	21.216	15.365	14.491	18.000	20.000 (stima)
Produzione propria	—	—	—	—	—	—
Importazioni :						
— dai paesi terzi	17.378	17.269	13.218	12.158	14.919	17.300
— dalla C.E.E.	3.281	3.974	2.169	2.383	3.175	3.049
Esportazioni totali	16	—	22	51	69	126

[1] GU n. GU n. 101 dell'8. 6. 1966, pag. 1612/66.

Considerando che, alla luce dei dati di cui sopra e tenuto conto della progressione registrata a partire dal 1963, il consumo per il 1966 può essere valutato a 22.000 tonnellate ; che, mancando una produzione interna, l'Unione economica belgo-lussemburghese dovrà ricorrere ad importazioni di qualsiasi provenienza per un volume corrispondente ; che finora gli Stati membri richiedenti non hanno generalmente importato quantitativi considerevoli di ferro-silicio dagli altri Stati membri ; che i dati relativi alle importazioni dagli altri Stati membri denotano una certa irregolarità fin dal 1963 ; che nel 1966 le disponibilità comunitarie dovrebbero tuttavia poter coprire abbastanza largamente il fabbisogno d'importazione dell'Unione economica belgo-lussemburghese ; che è opportuno tener conto del fatto che i contatti stabiliti tra le industrie trasformatrici dell'Unione economica belgo-lussemburghese e i produttori della Comunità per aumentare le loro consegne sul mercato di detta Unione hanno avuto sovente esito negativo, quanto meno per soddisfare integralmente il fabbisogno degli Stati membri richiedenti ; che, sulla base degli elementi raccolti durante la succitata nuova procedura di consultazione e tenuto conto della necessità di far passare ancora un certo periodo per l'adattamento tra i settori comunitari della produzione e del consumo, sembra che nel 1966 le consegne effettive sul mercato dell'Unione economica belgo-lussemburghese in provenienza dagli altri paesi membri potranno superare di circa 5.000 tonnellate il loro livello medio anteriore, che era di 3.000 tonnellate ; che in tali condizioni sembra lecito ritenere che le importazioni di ferro-silicio nell'Unione economica belgo-lussemburghese dagli altri Stati membri potranno raggiungere nel 1966 circa 8.000 tonnellate ; che, in considerazione del restante fabbisogno da coprire con importazioni in provenienza dai paesi terzi, il volume adeguato del contingente per il 1966 è di 14.000 tonnellate ; che, tuttavia, è già stato concesso all'Unione economica belgo-lussemburghese per il 1966 un contingente tariffario di 9.900 tonnellate in esenzione da dazio ; che è pertanto opportuno aumentare detto volume di 4.100 tonnellate ;

Considerando che, per la fissazione dei dazi contingentari, occorre tener conto della situazione particolare del prodotto di cui trattasi e del grado di attuazione dell'Unione doganale, dato che il 1° gennaio 1966 gli Stati membri hanno dovuto procedere al secondo ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune per il prodotto in causa e ad una nuova riduzione dei dazi doganali intracomunitari ; che tali considerazioni inducono a fissare per il contingente tariffario in causa un dazio pari al 25 % dello sforzo di ravvicinamento alla tariffa doganale comune che dev'essere effettuato per l'inizio del periodo di validità della presente decisione ; che tale sforzo deve essere valutato con riferimento al periodo anteriore al 1° gennaio 1961 ; che per il prodotto che forma oggetto della presente decisione gli Stati membri richiedenti non hanno addotto elementi sufficienti che possano giustificare, in via eccezionale, la fissazione del dazio del contingente ad un livello inferiore ; che il 25 % dello sforzo di ravvicinamento, calcolato sulla base sopra indicata, porta a fissare il dazio del contingente all'1,5 %,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il contingente tariffario concesso al Regno del Belgio e al Granducato del Lussemburgo fino al 31 dicembre 1966 per le loro importazioni dai paesi terzi e per la trasformazione nel loro territorio di ferro-silicio della voce 73.02 C della tariffa doganale comune è portato da 9.900 a 14.000 tonnellate.

Articolo 2

Il contingente tariffario supplementare di 4.100 tonnellate è soggetto a un dazio dell'1,5 %.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio e al Granducato del Lussemburgo.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN